



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,  
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

E

## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali

### I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) N.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N.768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”* come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

**VISTA** la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento UE 2016/425);

**VISTO** il Decreto interministeriale del 25 novembre 2019 di rinnovo dell'autorizzazione a favore dell'Organismo MTIC INTERCERT S.r.l., relativamente ad alcune tipologie di dispositivi di protezione individuale ricadenti nel Regolamento (UE) 2016/425 – DPI-;

**VISTO** il Decreto interministeriale del 21 dicembre 2020 di riduzione dell'autorizzazione sopra citata, relativamente ad alcune tipologie di dispositivi ivi contenute, in attuazione della delibera di sospensione parziale dello scopo di accreditamento, adottata dal CSA-AR di Accredia il 17 novembre 2020;

**ACQUISITA** il 5 maggio 2021, la delibera del CSA-AR di Accredia del 29 aprile 2021, di riduzione dello scopo di accreditamento relativamente ai dispositivi già elencati nella delibera di sospensione di accreditamento del 17 novembre 2020 e di contestuale ripristino di alcune tipologie di dispositivi, riferiti all'Organismo **MTIC INTERCERT S.r.l.**;

**ACQUISITA** l'istanza, con la quale l'Organismo MTIC **INTERCERT S.r.l.** ha chiesto il ripristino di parte del decreto di autorizzazione del 25 novembre 2019 a seguito di riduzione dello scopo di accreditamento e di ripristino dello stesso per alcune tipologie di dispositivi;

**RITENUTO** necessario procedere all'adozione di un decreto aggiornato sulla base delle delibere del CSA AR del 17 novembre 2020 e del 29 aprile 2021;

## DECRETANO

### Art. 1

1. L'Organismo **MTIC INTERCERT S.r.l.** - P.IVA 00862210150, con sede legale in via Giacomo Leopardi, 14 – 20123 Milano (MI), è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai dispositivi di seguito elencati:

PRODOTTI	PROCEDURE	ALLEGATI
Dispositivi di protezione contro i rischi meccanici Dispositivi di ausilio al galleggiamento Aree di competenza specializzate: abbigliamento ad alta visibilità	Esame UE del tipo	Allegato V
Dispositivi di protezione contro l'annegamento Dispositivi di protezione contro il rischio elettrico Dispositivi per la protezione degli occhi Dispositivi per la protezione del viso Dispositivi per la protezione del capo Dispositivi per la protezione della mano e del braccio Dispositivi per la protezione del sistema respiratorio Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto Dispositivi di protezione contro agenti biologici dannosi Dispositivi per la protezione generale del corpo (abbigliamento)	Esame UE del tipo  Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli causali  Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato V  Allegato VII  Allegato VIII

### Art.2

1. Restano salve tutte le disposizioni contenute nel decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 25 novembre 2019.

### Art.3

1. Il presente decreto ha validità fino **al 18/12/2023** data di scadenza del certificato di accreditamento, ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

#### **Art. 4**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it); sezione "Mercato e Consumatori", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Dispositivi di Protezione Individuale".
2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma

Il Direttore Generale per il Mercato,  
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore  
e la Normativa Tecnica

*avv. Loredana Gulino*

Direzione Generale dei rapporti di  
lavoro e delle relazioni industriali

*dott. Romolo De Camillis*